



QUESITO

Buongiorno, volevo chiedere un vostro parere riguardo la formazione sulla sicurezza svolta internamente: è valida la formazione fatta presso il nostro stabilimento dal nostro formatore interno se è erogata ad un lavoratore proveniente da una unità locale diversa (stessa ragione sociale e con DL differente)? Se sì, gli attestati devono essere modificati in qualche modo? Sarebbe valida anche se il lavoratore proviene da un'altra azienda del gruppo ed ha una ragione sociale diversa?

RISPOSTA

[Avv. Antonio Porpora](#)

Buongiorno, volevo chiedere un vostro parere riguardo la formazione sulla sicurezza svolta internamente: è valida la formazione fatta presso il nostro stabilimento dal nostro formatore interno se è erogata ad un lavoratore proveniente da una unità locale diversa (stessa ragione sociale e con DL differente)?

Sul presupposto che riguardi i corsi per i quali è consentita, il soggetto organizzatore potrebbe essere l'azienda in senso ampio (quindi la ragione sociale: circostanza nella prassi delle organizzazioni multidatoriali sufficientemente diffusa.

Se sì, gli attestati devono essere modificati in qualche modo? In coerenza con le previsioni formali della disciplina dello specifico corso.

Sarebbe valida anche se il lavoratore proviene da un'altra azienda del gruppo ed ha una ragione sociale diversa? No

RISPOSTA

[Avv. Roberto Sammarchi](#)

Con riguardo alla formazione in materia di sicurezza, la questione è sostanziale. Il lavoratore deve infatti essere formato in modo efficace in base ai rischi effettivamente presenti nel contesto operativo, da un formatore in possesso dei requisiti di legge; tale logica è prevalente su ogni requisito formale.

In merito alla validità della formazione sulla sicurezza erogata internamente, si possono comunque distinguere alcune ipotesi.

La formazione svolta dal formatore interno presso la vostra sede è generalmente valida anche per lavoratori provenienti da un'altra unità locale (stessa ragione sociale, ma con datore di lavoro differente), purché i contenuti siano pertinenti ai rischi del lavoro che andranno a svolgere e il formatore possieda i requisiti previsti dalla normativa. Gli attestati non necessitano di particolari modifiche, ma è buona prassi indicare la sede di svolgimento della formazione.

Qualora il lavoratore provenga da un'altra azienda del gruppo con diversa ragione sociale, la validità della formazione interna dovrebbe risultare da specifici accordi aziendali nei quali sia attestata la rispondenza dei contenuti formativi ai rischi effettivi da gestire. In assenza di tali accordi o di una stretta correlazione tra i rischi presenti nei due contesti lavorativi, la formazione erogata potrebbe non risultare idonea, mancando la prova dell'inerenza alla concreta valutazione dei rischi ai quali il lavoratore è esposto.